

## □ **Mozione n. 181**

*presentata in data 10 ottobre 2016*

a iniziativa del Consigliere Bissonni

### **“Promozione di un Referendum contro gli inceneritori”**

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- in data 01/12/2015 è stata votata all'unanimità una mozione emendata anche dal sottoscritto che impegna la Giunta ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario “recupero di materia”.

Considerato che:

- in data 04/02/2016 in sede della Conferenza Stato Regioni le Marche hanno espresso un parere favorevole al seguente emendamento: “all'art. 6, comma 3 dopo la lettera c), inserire la seguente lettera d): ad accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento di rifiuti urbani e assimilati”

Tenuto conto che:

- il parere favorevole al citato emendamento non ha scongiurato, contrariamente a quanto auspicato dal Presidente Luca Ceriscioli, l'inserimento di un inceneritore nella nostra Regione, tant'è che in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 233 del 05/10/2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 *“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”* che individua la necessità di realizzare nella Regione Marche un inceneritore della capacità complessiva di 190.000 tonnellate/anno.

Rilevato che:

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 1 recita: “ ..., il Presidente del Consiglio dei ministri,..., con proprio decreto, individua ... gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, ... Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”;
- lo stesso decreto all'art. 35 comma 3 recita: *“Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico”*;
- lo stesso decreto all'art. 35 comma 6 recita: “ lo stesso decreto all'art. 35 comma 2 recita: *“ Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni”*;
- lo stesso decreto all'art. 35 comma 7 recita: *“Nel caso in cui in impianti di recupero*

*energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extra regionale”;*

- lo stesso decreto all’art. 35 comma 8 recita” *I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità’ degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà’. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui”;*

- lo stesso decreto all’art. 35 comma 9 recita “*In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;*

- la DGR 484 del 03/04/2013 e il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con DACR n. 128/2015 (e notificato al Ministero e alla Commissione Europea) non prevedono la possibilità di realizzazione di nuovi impianti di termo-valorizzazione fino al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata, conseguito in ciascuno degli ATO della Regione

Sottolineato che:

- il combinato disposto dei commi 1, 8 e 9 dell’art. 35, per la gerarchia delle fonti legislative, di fatto esautorava le Regioni dalla loro podestà di decidere quali azioni intraprendere sul proprio territorio sul tema dell’incenerimento dei rifiuti;
- il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 35 non preclude la possibilità che i rifiuti provenienti da altre Regioni possano essere bruciati nella Regione Marche;
- anche qualora accordi interregionali, prevedessero il conferimento dei rifiuti marchigiani presso impianti di incenerimento di Regioni limitrofe, questo in forza a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 35 comporterebbe, in relazione ai dati attuali, costi milionari e che pertanto la Regione Marche, verosimilmente, non riuscirebbe a sostenere tale impegno di spesa.

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale:

- a farsi promotori, di una richiesta di Referendum abrogativo, ai sensi dell’art.75 della Costituzione italiana e dell’art. 29 della legge 25/05/1970 n. 352, dell’art. 35 del decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 portando alla attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni la problematica in questione.